

all. 2 C. Dip. 1/02/2023



CONVENZIONE QUADRO

tra

ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con sede legale in Roma, viale Castro Pretorio n. 118, c.f. 97158180584, in persona dell'avv. Pierluigi Di Palma, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente autorizzato alla stipula della presente Convenzione Quadro (di seguito denominato "ENAC");

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, con sede a Sassari, Viale Mancini n. 5, partita I.V.A. 00196350904, in persona del prof. Michele Maria Comenale Pinto nella sua qualità di Direttore pro tempore (di seguito denominato "GIURISS");

premesso che

- a) ENAC agisce come autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri derivanti dal Codice della Navigazione; in particolare opera su tutto il territorio nazionale attraverso le sue diverse articolazioni;
- b) GIURISS offre formazione in presenza e a distanza (e-learning e teledidattica) sia in campo umanistico che scientifico con un'offerta formativa ampia e variegata: lauree triennali, lauree magistrali, di cui due internazionali, master, scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca;
- c) ENAC e GIURISS intendono collaborare sui temi di interesse della presente Convenzione, ed in particolare:
 - attività di formazione del personale ENAC da effettuarsi anche attraverso il supporto di docenti altamente specializzati;
 - prestazioni tecnico-scientifiche;
 - attività di studio e ricerca su specifiche materie;
 - studi di fattibilità;
 - svolgimento di attività di alta formazione, corsi di specializzazione, Master Universitari;
 - Attivazione di tirocini curriculari;
 - Ogni altra attività in coerenza con i principi e con le finalità della presente Convenzione;
- d) le Parti ritengono pertanto opportuno consolidare i reciproci rapporti mediante la stipula della presente Convenzione Quadro, finalizzata altresì a sviluppare ulteriori forme di collaborazione attraverso la stesura di specifici accordi attuativi;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene che:

Art. 1 – Premesse

Le premesse alla presente Convenzione Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

ENAC e GIURISS, nel perseguitamento dei propri fini istituzionali, si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, ad avviare una collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività di comune interesse.

Grazie alla presente Convenzione le Parti faranno un uso sinergico delle proprie capacità e risorse al fine di favorire l'accrescimento delle competenze negli ambiti di interesse comune per iniziative anche congiunte nell'attività di formazione, studio, analisi, a reciproco vantaggio.

Art. 3 – Finalità

Le Parti convengono di intraprendere iniziative nell'ambito delle sopracitate attività, sulla base di percorsi che risulteranno definiti mediante la stipula di appositi accordi attuativi, nel rispetto della presente Convenzione Quadro e della vigente normativa.

Art. 4 – Oneri economici

La presente Convenzione non comporta oneri economici o patrimoniali a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 5 – Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà anche intellettuale dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha una durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. È escluso il tacito rinnovo. La presente Convenzione è rinnovabile solo per iscritto e a seguito di raggiunta intesa tra le Parti.

Art. 7 – Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita e sui contratti già stipulati.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi/contratti già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 – Riservatezza e proprietà intellettuale

I dati raccolti e le risultanze delle attività di collaborazione eseguite sulla base della presente Convenzione sono di proprietà ENAC.

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

L'eventuale divulgazione di documenti, materiali e risultati delle attività condotte in applicazione della presente Convenzione avverrà secondo modalità concordate e previa autorizzazione, nel rispetto delle norme di segretezza e riservatezza in vigore.

ENAC potrà autorizzare GIURISS alla pubblicazione su riviste scientifiche degli esiti degli studi condotti nell'ambito delle attività della presente convenzione da parte del personale del Dipartimento, con l'attribuzione agli autori e l'indicazione esplicita del presente rapporto convenzionale quale occasione di sviluppo e maturazione degli studi stessi.

Art. 9 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrate con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione.

In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 10 – Coperture assicurative

Le Parti danno atto che i soggetti che opereranno nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 12 – Incompatibilità

Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13 – Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 14 – Modifiche

Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Convenzione dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate da entrambe le Parti. In nessun caso la presente Convenzione potrà essere considerata tale da costituire un rapporto di società o di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

Art. 15 – Intesa delle Parti

La presente Convenzione è stata redatta di comune accordo tra le Parti. Le Parti convengono, pertanto, che non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma - Sassari, lì 13 febbraio 2023

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Sassari

Avv. Pierluigi DI PALMA

Prof. Michele M. COMENALE PINTO